

SPETT.LE
COMUNE DI BEDIZZOLE
P.ZZA VITTORIO EMANUELE II 1
25081 BEDIZZOLE BS

RICHIESTA TAGLIO ESSENZE VEGETALI PROTETTE

ai sensi del Regolamento del verde pubblico e privato approvato con D.C.C. n. 20 del 15/04/2009

Il sottoscritto C.F.
residente a prov. CAP
in via n.
in qualità di..... (proprietario, affittuario, ecc...)
tel./cell. e-mail/PEC
nel rispetto del "*Regolamento del verde pubblico e privato*" approvato con D.C.C. n. 20 del 15/04/2009
per la tutela del Patrimonio vegetazionale

CHIEDE

[] l'**autorizzazione** all'**abbattimento in area urbana** delle seguenti essenze **protette** (1) :

– specie: n. diametro o circonferenza (misura ad 1m da terra) cm altezza m site in via n.

– specie: n. diametro o circonferenza (misura ad 1m da terra) cm altezza m site in via n.

– specie: n. diametro o circonferenza (misura ad 1m da terra) cm altezza m site in via n.

– specie: n. diametro o circonferenza (misura ad 1m da terra) cm altezza m site in via n.

e dichiara:

- di impegnarsi all'esecuzione dei lavori secondo le disposizioni impartite dall'Ufficio preposto;
- di mettere a dimora nuove essenze arboree in numero pari a quelle abbattute e di dimensioni minime pari a 18|20 cm di circonferenza del fusto per gli esemplari arborei; 14|16 cm per gli esemplari arbustivi ad alberello e di altezza maggiore di 2 m per esemplari a portamento fastigiato;
- di essere consapevole che il Comune potrà avvalersi di un dottore agronomo o forestale per effettuare eventuali sopralluoghi di verifica, anche in via di autotutela;

Allegati:

- Copia Documento di Identità in corso di validità
- Relazione Tecnica redatta da Professionista Abilitato, in caso gli esemplari da abbattere siano in numero > 10 e/o il diametro (o circonferenza) > 50cm (o 157 cm)
- Generalità dell'Esecutore Professionale, in caso di esemplari con altezza > 15m

Eventuali annotazioni:

.....
.....
.....
.....

[] il **nullaosta** all'**abbattimento in area extraurbana** delle seguenti essenze **protette (1)** e non classificate bosco ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 31/2008:

- specie: n. diametro o circonferenza (misura ad 1m da terra) cm altezza m site sull'area di via n. foglio particella sub. del NCT di Bedizzole governata a (ceduo, alto fuso, filare, ecc..)

- specie: n. diametro o circonferenza (misura ad 1m da terra) cm altezza m site sull'area di via n. foglio particella sub. del NCT di Bedizzole governata a (ceduo, alto fuso, filare, ecc..)

- specie: n. diametro o circonferenza (misura ad 1m da terra) cm altezza m site sull'area di via n. foglio particella sub. del NCT di Bedizzole governata a (ceduo, alto fuso, filare, ecc..)

- specie: n. diametro o circonferenza (misura ad 1m da terra) cm altezza m site sull'area di via n. foglio particella sub. del NCT di Bedizzole governata a (ceduo, alto fuso, filare, ecc..)

e, salvo diverse indicazioni, si impegna:

- **ad iniziare il taglio trascorsi 30 (trenta) giorni dalla presentazione della presente in caso di nulla osta rilasciato dall'Ufficio Comunale secondo l'istituto del silenzio-assenso ed entro 1 (uno) anno dall'efficacia;**

- ad osservare quanto prescritto dalla normativa vigente in particolare quanto indicato al punto C della regolamentazione degli interventi silvocolturali (2)

– a rilasciare una matricina o pollone di ceppaia di almeno 10 cm di diametro ogni 25 mq nelle fasce alberate ed ogni 3 - 4 metri lungo i filari. Qualora la fascia alberata assuma una larghezza maggiore di 5 metri le matricine o i polloni saranno rilasciati con allineamento sfalsato

– per le aree a ceduo: non sradicare le ceppaie e rilasciare almeno una matricina ogni ceppaia

– effettuare sulle essenze autoctone arbustive e cespugliose le operazioni di ordinaria manutenzione scalvatura e potatura evitando lo sradicamento

e dichiara di essere consapevole che Il Comune potrà avvalersi di un dottore agronomo o forestale per effettuare sopralluoghi di verifica presso le aree in oggetto e per eseguire, se necessario, la contrassegnatura degli esemplari da abbattere o preservare e per indicare eventuali prescrizioni che saranno specificate nel nullaosta

Eventuali annotazioni:

.....
.....
.....
.....

Allegati:

- Copia Documento di Identità in corso di validità
- Estratto catastale
- Relazione Tecnica redatta da Professionista Abilitato, in caso gli esemplari da abbattere siano in numero > 10 e/o il diametro (o circonferenza) > 50cm (o 157 cm)
- Generalità dell'Esecutore Professionale, in caso di esemplari con altezza > 15m

Bedizzele,

firma

.....

*** **

(1) Estratto "Regolamento del verde pubblico e privato" approvato con D.C.C. n. 20/2009:

Articolo B - DEFINIZIONE DI VEGETAZIONE PROTETTA

Per "**vegetazione protetta**" si intendono tutti gli alberi, gli arbusti e le essenze rampicanti in tutte le loro parti costituenti (radici, fusto, rami e foglie), che per dimensione e/o caratteristiche botaniche rientrano nelle successive specifiche. È fatto divieto di deturpare, potare in modo non corretto, abbattere o estirpare la vegetazione protetta sia pubblica che privata. Ogni danneggiamento parziale o totale rilevato da pubblici ufficiali o dai tecnici dell'Ufficio Ecologia sarà perseguito ai sensi del presente regolamento. Esula dall'ambito del presente regolamento la vegetazione eventualmente già assoggettata ad altre e più restrittive norme.

A) Alberi

Gli alberi protetti sono tutti quelli vivi e crescenti in proprietà pubblica e privata con circonferenza del tronco superiore a 100 centimetri o con diametro superiore a 32 centimetri misurati a 100 centimetri di altezza da terra.

B) Arbusti

Arbusti protetti sono tutti quelli vivi crescenti in proprietà pubblica e privata che raggiungono 5 metri di altezza dal suolo. Le siepi protette sono tutte quelle vive che con almeno 250 centimetri di altezza dal suolo si estendono per una lunghezza superiore a 50 metri lineari.

C) Rampicanti

Si considerano rampicanti protetti tutte quelle essenze lianose vive che necessitano di tutore o muro di sostegno e si sviluppano determinando forme o coperture di notevole dimensione (maggiore di 20 metri quadrati) o di particolare valenza estetica o funzionale.

(4) REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI SILVO -CULTURALI

A - Definizioni

L'art. 42 della LR n. 31 del 5 dicembre 2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura foreste pesca e sviluppo rurale) individua le aree considerate bosco e le aree non considerate bosco:

A.1 - Sono considerati bosco (vedi B):

- a) le formazioni vegetali a qualsiasi stadio di sviluppo di origine naturale o artificiale nonché i terreni su cui esse sorgono caratterizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva dalla copertura del suolo esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva pari o superiore al venti per cento nonché da superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati e larghezza non inferiore a 25 metri;
- b) i rimboschimenti e gli imboschimenti;
- c) le aree già boscate prive di copertura arborea o arbustiva a causa di trasformazioni del bosco non autorizzate.

Sono assimilati a bosco:

- a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio qualità dell'aria salvaguardia del patrimonio idrico conservazione della biodiversità protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
- b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali avversità biotiche o abiotiche eventi accidentali e incendi;
- c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.

A.2 - Non sono considerati bosco (vedi C):

- a) gli impianti di arboricoltura da legno e gli impianti per la produzione di biomassa legnosa;
 - b) i filari arborei i parchi urbani e i giardini;
 - c) gli orti botanici i vivai i piantonai le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale e i frutteti esclusi i castagneti da frutto in attualità di coltura;
 - d) le formazioni vegetali irrilevanti sotto il profilo ecologico paesaggistico e selvicolturale.
- I piani di indirizzo forestale di cui all'articolo 47 individuano e delimitano le aree qualificate bosco in conformità alle disposizioni del presente articolo.

A.3 - Elementi vegetali di equipaggiamento delle superficie agricole (vedi C):

Gli elementi vegetali di equipaggiamento delle superficie agricole sia arborei che arbustivi quali le piante isolate i filari le siepi e le fasce alberate sono tutelati anche se esclusi dalla definizione di bosco di cui alla LR 31/08; l'esercizio delle ordinarie pratiche

agricole deve pertanto favorire il mantenimento e l'ulteriore diffusione.

B - Aree a bosco

Il taglio piante nelle aree a bosco è regolato da specifica normativa a cui si rimanda. In particolare le istanze di autorizzazione per la denuncia di taglio sono presentate tramite procedura informatizzata.

Le modalità di accesso e di funzionamento della procedura informatizzata sono stabilite con apposito provvedimento della competente struttura della Giunta regionale (ddg 9460I2007).

Ed ad esso pertanto si fa riferimento.

C - Aree non considerate bosco (A 2.d - A.3)

1. Vanno rispettate le seguenti disposizioni:

a) lo sradicamento delle piante e l'estrazione delle ceppaie sono vietati salvo specifica autorizzazione; è comunque previsto

l'obbligo del reimpianto di un numero di piante o di una superficie arborea almeno pari a quella eliminata;

b) il periodo di taglio delle piante cedue va dal 15 ottobre al 31 marzo in conseguenza di particolarità microclimatiche locali il Comune ha facoltà di anticipare o posticipare la data di inizio e di termine dei tagli per un massimo di quindici giorni;

c) sono consentiti in qualsiasi periodo dell'anno previa segnalazione di regolare denuncia di taglio gli interventi di sfollo dirado ripulitura e l'asportazione dei fusti schiantati è parimenti

consentita in qualsiasi periodo dell'anno senza l'obbligo di denuncia l'asportazione dei fusti morti o sradicati;

d) il taglio della piante deve essere eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata; il taglio deve essere effettuato in modo da risultare inclinato verso l'esterno ed in prossimità del colletto;

e) la potatura dei rami verdi può essere eseguita senza denuncia sul terzo inferiore della pianta nei periodi di riposo vegetativo; quella dei rami secchi in qualsiasi periodo dell'anno;

f) la potatura deve essere fatta con ferri ben taglienti in modo da non slabbrare l'inserzione tra ramo e tronco e senza lasciare monconi;

g) la ramaglia risultante dalle operazioni di taglio deve essere asportata fuori dall'area e potrà essere cippata; E' vietata la bruciatura delle ramaglie.

h) quando nelle aree alberate si verificassero attacchi di agenti patogeni animali o vegetali il proprietario o possessore è tenuto a darne comunicazione all'Ufficio Tecnico che informerà

l'Osservatorio malattie delle piante; il proprietario o possessore dovrà consentire ogni intervento atto a contenere l'epidemia.

2. Nelle aree alberate composte da salici ontani noccioli

governate a ceduo il turno minimo è di dieci anni: Per le robinie e i pioppi il turno minimo è di otto anni;

3. La capitozzatura è consentita solo nei casi in cui l'essenza sia già stata in passato sottoposta a tale tipo di governo oppure nei

casi previsti dalla tradizione locale.

4. È prevista la contrassegnatura delle piante da abbattere o da rilasciare intesa come strumento di taglio culturale per tutte le

emergenze vegetazionali di grande interesse come: rogge macchie boschive zone umide segnalate dall'Ufficio Tecnico; non è prevista la contrassegnatura per gli interventi di pulizia ed

eliminazione di piante secche deperenti schiantate nonché per interventi di dirado a carattere culturale.

5. Nelle aree alberate percorse dal fuoco il proprietario previa

denuncia di taglio e non oltre la successiva stagione silvana deve eseguire la ceduzione delle ceppaie compromesse provvedere allo sgombero delle piante irrimediabilmente compromesse nonché consentire l'accesso per eventuali interventi di ricostituzione ambientale e vegetazionale.

6. Il pascolo delle capre e delle pecore all'interno delle aree alberate è vietato.

7. L'eliminazione di singoli alberi dei filari esistenti è autorizzabile in caso di esigenze fitosanitarie o di individui soprannumerari

deperenti o senza futuro con facoltà di imporre l'obbligo di reimpianto.

8. L'eliminazione dei filari è autorizzabile previa presentazione di

specifiche denunce in cui si evincano motivazioni tempi e modalità esecutive nonché composizione quali quantitativa ed ubicazione sia del filare esistente che di quello previsto in sua sostituzione; è altresì consentito l'utilizzo di filari

di nuovo impianto per la produzione di legname pregiato ovvero per colture arboree a rapido accrescimento senza vincolo di reimpianto ma previa comunicazione.

9. Gli alberi dei filari possono essere governati ad alto fusto o in forma obbligata conformemente alla composizione specifica alle pratiche locali ed alla funzione anche paesaggistica del filare.

10. I giovani alberi ed arbusti da impiegarsi negli impianti nei filari nelle fasce boscate e nei boschi dovranno preferibilmente provenire da seme raccolto in ambiente pianiziale lombardo.